



Assotziu Consumadoris Sardigna - Organizatzioni No po' Lucrai de Utilidade Sotziali

Associazione Consumatori Sardegna - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Via Roma, 72 – 09123 Cagliari – Tel. 0706848403 - Fax 0706848403 - Fax 0708642818 - 3477255895

C.F. 92138760928

e-mail consumatorisardegna@tiscali.it –Posta Certificata consumatorisardegna@pec.it

Sito web www.consumatorisardegna.it

**Associazione iscritta dal 14/09/2005 al n°1475 del Registro Regionale del
Volontariato - Settore Diritti Civili - Sezione tutela dei Diritti del
Consumatore (L.R. n°39 del 13/09/1993)**

Spett.le Servizio SVA

Assessoradu de sa defensa de s'ambiente

Regione Autonoma de Sardigna

09123 Casteddu

Spett.le Gestione Commissariale

Ex Provincia di Carbonia- Iglesias

Area dei Servizi Ambientali, Ufficio I.P.P.C.

Via Argentaria, 14

09016 Iglesias

Spett.le Amministrazione Comunale di Portoscuso

Alla cortese attenzione del Signor Sindaco

**CONTRODEDUZIONI ALLA “RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO SULLA
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA – 23.12.2015 RUSAL/ EURALLUMINA S.p.A..**

Il sottoscritto Marco Mameli, nato a Santadi il 20/07/1951 residente in, CAP 09121, Cagliari nella Via Giotto, 40, in qualità di Presidente dell'Assotziu Consumadoris Sardigna – Organizatzioni No po' Lucrai de Utilidade Sotziale, Associazione iscritta dal 14/09/2005 al n° 1475 del Registro Regionale del Volontariato - Settore Diritti Civili - Sezione tutela de i D i r i t t i del Consumatore (L.R. n° 39 del 13/09/1993) , con sede in, CAP 09123, Cagliari , nella Via Roma , 72, in nome dell' Assotziu Consumadoris Sardigna – Onlus e per suo conto, d'intesa con il Segretario della Confederazione Sindacale Sarda, Giacomo Meloni, del Presidente dell Associazione ADIQUAS, di Nuraxi Figus - Gonnese, Giancarlo Ballisai e del Signor Angelo Cremonese tutti presentatori di osservazione, esaminati i documenti pubblicati, relativi all’ampliamento del bacino fanghi rossi (BFR) ed alla costruzione della nuova centrale di cogenerazione proposto da Eurallumina/EuralEnergy, ed in particolare la **RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA – 23.12.2015**, con il contributo delle indicazioni fornite dallo staff legale e tecnico che abitualmente collabora con l’Associazione nell’attività propositiva e di denuncia a favore della Collettività, con questo documento integra le proprie osservazioni, in precedenza presentate, ai sensi dell’art.6, comma 9 della DGR 34/33 del

7.08.2012 e fornisce le proprie controdeduzioni alle risposte del Proponente, invitando il servizio SVA ed in particolare il comune di Portoscuso e tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni a tenerle in debito conto in fase di valutazione ed autorizzazione del progetto.

Si chiede di poter partecipare alla prossima conferenza Istruttoria nel contraddittorio con la società Eurallumina, con i propri tecnici di fiducia.

NOTA: le controdeduzioni seguenti riprendono la numerazione riportata nel documento richiamato.

Alle controdeduzioni che seguono si ritiene doverosa una premessa di carattere generale. Nel documento di cui sopra si rileva che sono state accolte (senza commento alcuno) diverse ns. osservazioni, volte a rendere il progetto compatibile con le prescrizioni normative vigenti (es. dislivello fondo vasca dalla falda, durata periodo di post-chiusura, ecc.). Tali modifiche introdotte senza giustificare e difendere le scelte progettuali originarie, destano grave preoccupazione in quanto confermano che:

- o il Proponente "... ci ha provato" e quindi è segno evidente della scarsa affidabilità in senso lato dello stesso
- oppure, se in buona fede, si è affidato ad uno staff progettuale inadeguato, e quindi inaffidabile (nonostante i blasoni accademici!), che ignora anche le norme basilari della progettazione di discariche.

Da quanto si legge nel documento del Proponente, lo stesso è consapevole dell'esistenza attuale di condizioni limitative alla realizzazione di alcune opere, ma ne richiede ugualmente l'autorizzazione in forza di atti (Protocolli d'intesa, ecc.) ed attività future (es. bonifiche), che potrebbero far decadere tali vincoli. Pur comprendendo l'urgenza attuale del Proponente di acquisire le autorizzazioni e condividendo l'auspicio di una rapida ripresa produttiva dello stabilimento, visto che Eurallumina ha avuto ben sette anni di tempo per proporre le attuali soluzioni, si chiede che ciò avvenga, ma nel pieno rispetto delle regole e delle procedure, senza il ricorso a percorsi preferenziali, anche nel rispetto di tutti gli altri Proponenti, assoggettati a tali regole e spesso a tempistiche estremamente più lunghe di quelle previste dalle norme.

.1 Bonifica aree di intervento. La restituzione agli usi legittimi (e quindi al riuso) delle aree è, per legge, subordinata alla conclusione con esito positivo degli interventi di bonifica e previo collaudo da parte degli Enti preposti. Il Proponente afferma di non aver neppure ancora completato il progetto di bonifica. Si chiede che, a norma di legge, ogni eventuale autorizzazione all'utilizzo delle aree sia subordinata e successiva al collaudo positivo della bonifica.

3.1 e 3.2 Riduzione delle emissioni di CO2. Il Proponente persevera nel giustificare le nuove emissioni sulla base di un bilancio emissivo generale regionale, come se potesse condizionare la produzione di energia elettrica e le conseguenti emissioni degli altri impianti di produzione. Poiché ciò pare palesemente impossibile da parte dei Ministeri competenti e della Regione (porre limitazioni produttive alle altre centrali in esercizio), si ribadisce l'inesattezza del bilancio emissivo proposto, basato su valutazioni concettualmente non corrette. Se rispondente al vero quanto asserito nelle risposte del Proponente in merito ad una precedente intesa con le Autorità competenti in merito alle emissioni di CO2 della nuova centrale CHP, si contestano, per questo aspetto, gli accordi (Protocolli) pregressi e si chiede, a monte di una eventuale autorizzazione, che il Proponente fornisca una valutazione realistica dell'incremento emissivo ed alla RAS, per coerenza politica, la revisione di tutti i Piani, Protocolli, ecc. volti alla riduzione delle emissioni climalteranti.

3.3.3 Utilizzo del terreno vegetale. Il cappellaccio derivante dalla coltivazione di siti estrattivi deve obbligatoriamente essere destinato al ripristino ambientale degli stessi in forza di norma regionale (evidentemente non nota al Progettista!) e quindi non può essere usata per il fine indicato. Preso atto che lo stesso Proponente, colto in fallo, rettifica indicando una soluzione alternativa, oggettivamente più realistica e

se ben applicata altrettanto valida, si chiede, per onestà intellettuale, di adeguare il progetto in tal senso, fornendo tutti i dettagli tecnici necessari per valutarne la validità.

3.5.1 Usi civici. Fermo restando che si ritiene grave (per quanto concerne l'attendibilità complessiva del progetto e dello SIA) che in fase progettuale sia sfuggito al Proponente un vincolo preclusivo, allo stato attuale tale vincolo permane, né può essere rimosso o by-passato da alcun protocollo d'intesa. Pertanto, si chiede che ogni opera sulle aree vincolate, sia autorizzata solamente in seguito dell'eventuale rimozione del predetto vincolo.

3.6 Coerenza con PRGRS e identificazione destinazione ceneri. La giustificazione fornita è apparentemente inconfutabile e supportata dalla definizione di "installazione" fornita dall'art. 3 del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, nel caso specifico, trascura due aspetti essenziali che la rendono inapplicabile:

1. per attività "tecnicamente connessa" si intende un'attività secondaria legata/correlata/dipendente (connessa) a quella principale. Il vincolo di complementarità funzionale è la condizione *sine qua non* l'attività connessa possa godere del regime giuridico, fiscale, ecc. di quella principale. Nel caso in questione, il concetto di "attività tecnicamente connessa", se correttamente applicabile al binomio raffineria- bacino fanghi rossi, in quanto la prima non può operare in assenza del secondo (l'attività di smaltimento rifiuti è connessa a quella di produzione dell'allumina), non è assolutamente applicabile alla filiera CHP-raffineria-BFR, in quanto, come avvenuto fino al 2009, la raffineria ed il bacino hanno costituito un'unità operativa assolutamente autosufficiente, pur in assenza di centrale elettrica. Pertanto, la centrale CHP non può entrare nella definizione di "installazione" prevista dal D.Lgs. 152/06. Se fosse corretta la tesi prospettata dal Proponente, tutte le attività a monte ed a valle della raffinazione della bauxite potrebbero essere considerate connesse e conferire i loro rifiuti nel BFR (magari anche i rifiuti prodotti dal lavaggio delle navi che trasportano la bauxite o gli scarti della produzione della soda utilizzata!!!!). Quindi, non essendo la produzione di energia elettrica un'attività connessa, le ceneri prodotte dalla centrale CHP non sono un rifiuto prodotto dalla stessa "installazione" di cui fa parte il BFR e pertanto non possono essere smaltite nello stesso, in coerenza con il vigente PRGRS;

2. la richiamata classificazione del BFR come "impianto di smaltimento in conto proprio dedicato in via esclusiva allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie (nota: di Eurallumina) attività, per quanto sopra, conferma la tesi di cui al punto precedente.

4.2 Affidabilità del Proponente, prospettive di continuità ecc. Pur condividendo le giuste osservazioni di principio in merito alle presunte responsabilità penali dei vertici aziendali (anche se risulta che a carico di alcuni Alti Dirigenti di Eurallumina siano già state pronunciate sentenze di condanna per reati ambientali) si dissente su tutte le altre osservazioni ed in particolare:

- non si individuano quali siano le situazioni ed i gravami di cui Eurallumina si è fatta carico, accumulatisi durante la sua vita ed in particolare durante la proprietà EFIM. Le proprietà che si sono succedute non hanno fatto altro che accollarsi (spesso senza onorarle – vedi le bonifiche) le obbligazioni in capo ai predecessori, quale normale prassi di qualsiasi subentro, oneri che, trattandosi di multinazionali avranno ben valutato all'atto dell'acquisto. Anche se avessero ottemperato a tutte le obbligazioni assunte non avrebbero fatto altro che adempiere a dei precisi impegni, senza fornire alcuna particolare prova di serietà verso chicchessia;

- non va dimenticato che Eurallumina, per ottenere il parere favorevole del comune di Portoscuso all'ampliamento del BFR per 14 milioni di mc, aveva garantito un'operatività di almeno 20 anni, per poi sospendere l'attività al manifestarsi delle prime difficoltà. Ha operato fintanto che i profitti erano considerevoli, per chiudere alle prime avvisaglie di crisi del mercato. E' questa la serietà e responsabilità degli azionisti verso la società civile ed il territorio?

- i costi sostenuti da Rusal durante il periodo di inattività non possono essere considerati un benefit per la collettività, ma il frutto di un mero calcolo di convenienza. L'aver definito "fermata" e non "chiusura" dell'azienda nel 2009: a) le ha evitato di dover avviare subito le bonifiche che le avrebbero comportato un esborso ingente in tempi brevi (centinaia di milioni senza benefici economici), procrastinando ogni intervento al momento in cui avrà la certezza di ritorni economici e, per alcune opere come la chiusura del bacino di ulteriori 25 anni; b) le ha consentito di mantenere in vita un cespite attivo del patrimonio; c) la promessa/speranza di riavvio dell'attività, le ha permesso di ottenere condizioni di favore in tutta la contrattazione attuale con le Autorità.

In merito alle garanzie prestate a favore di Invitalia "... verrà prestata una garanzia reale sulle proprietà aziendali" viene da sorridere. Supponiamo che Rusal non onori il debito (non per impossibilità, ma perché decade nuovamente l'interesse a produrre a Portovesme) ed Invitalia sia costretta ad escutere le garanzie, cosa prende Invitalia? A parte la centrale elettrica che può mantenere un suo valore intrinseco, prende un ammasso di ferraglia (la raffineria) e tante aree da bonificare!!!. In sintesi, ciò che non ha pagato lo Stato attraverso l'EFIM, lo pagherà attraverso Invitalia! Viene da chiedersi: *Cui prodest*.

4.4 Produzione di energia elettrica per la Rete Elettrica Nazionale. Sono correttissime le considerazioni economiche sviluppate in via generale, ma, al di là delle esternalità evidenziate, non costituenti vantaggi tangibili per la popolazione locale, si ribadisce la richiesta di compensazioni monetizzabili a favore della collettività locale a parziale ristoro dei disagi (danni) subiti e che la sola presenza degli impianti genera indipendentemente dalle loro modalità operative. Lo storno a favore della collettività locale di quota parte dei proventi dell'energia messa in rete è solamente una proposta, che non incide sulla redditività dell'attività principale, ma che può essere surrogata da qualsiasi altra forma di compensazione concreta (es. royalty sui rifiuti smaltiti nel BFR (come percepiscono tutti i Comuni che ospitano impianti di smaltimento)).

4.9.1 Sopraelevazione e deposizione dei fanghi. I chiarimenti forniti non fugano assolutamente i dubbi sollevati. Pur condividendo tutte le considerazioni di carattere geotecnico delle sopraelevazioni, non si comprende come sia possibile realizzare contestualmente il capping alla deponia dei fanghi, evitando l'esposizione temporanea degli stessi agli agenti meteorici lungo le fasce perimetrali, visto che, per definizione, il capping è una copertura e quindi deve avvenire successivamente alla deponia. Tutte le specificazioni in merito all'argine principale, alla fascia di rispetto, ecc. non sono pertinenti con le problematiche evidenziate e non fugano i dubbi sollevati. Poiché né il progetto, né le successive risposte chiariscono gli aspetti tecnici e funzionali di questo aspetto estremamente delicato del progetto (non si tratta di errata interpretazione degli elaborati progettuali), si chiede che venga prodotta un'integrazione progettuale grafica, in scala adeguata, corredata di una descrizione analitica delle fasi e modalità operative, che dimostri come avverranno le attività, la loro successione cronologica e la loro rispondenza alla normativa vigente. Si ribadisce il concetto, previsto dal D.Lgs. 36/03 che i rifiuti devono essere contenuti in un volume confinato che impedisca la fuoriuscita degli stessi e delle acque meteoriche su di essi ricadenti. Pertanto, si chiede che, indipendentemente dall'esigenza di contrastare spinte orizzontali significative, le sopraelevazioni avvengano previa costruzione di argini (anche modesti) di contenimento dei rifiuti. In pratica, si trasformi il pacchetto multistrato di "copertura" previsto, in un argine preventivo di contenimento.

4.11 Decant pond. Le giustificazioni sono peggiori delle affermazioni originarie.

Nella risposta si conferma che il decant pond raccoglierà le acque meteoriche incidenti sulla sommità della discarica, che saranno quindi a contatto con i rifiuti e si sostiene che tali acque sono "acque di prima pioggia". Ci si augura che in questo caso "... non lo siano, ma ...lo facciano" in caso contrario sorgerebbero fondati dubbi su tutti gli elementi del progetto. Si sostiene che le acque piovane non sono un rifiuto. Sotto l'aspetto prettamente giuridico, tale affermazione è vera, nella misura in cui le stesse vengono riciclate e recuperate, ma sotto l'aspetto pratico, per caratteristiche fisico-chimiche, sono pienamente assimilabili a

rifiuti liquidi. Quindi il decant pond è di fatto una vasca di accumulo di liquidi assimilabili in termini di pericolosità ambientale, ai rifiuti liquidi (pericolosi o non, non sono ancora in grado di saperlo) da 220.000 mc. Si chiede che si valuti la possibilità di realizzarla presso lo stabilimento e non dove prevista, fatto salvo un modesto bacino di sedimentazione di modesta volumetria ed adeguatamente impermeabilizzato.

4.12 Gestione acque meteoriche. La nota esplicativa:

1. conferma che il Progettista ignora (come risulta anche dal punto precedente) la definizione di acque di prima e seconda pioggia e ciò è grave in quanto mette in discussione le soluzioni proposte (basate su conoscenze errate);
2. conferma che le acque stoccate nel decant pond contengono contaminanti (quindi sono comunque assimilabili ai rifiuti liquidi);
3. ferma restando l'errata denominazione di acque di prima e seconda pioggia, non si comprende come le acque meteoriche incidenti sui versanti dell'argine principale possano, a seconda se contengono particelle solide e contaminanti, o meno, essere drenate nel terreno o raccolte in vasconi, quando TUTTE le acque incidenti sul paramento esterno degli argini dovrebbero essere "pulite", salvo che si verifichino le situazioni di criticità già evidenziate al punto 4.9.1.

4.13 Dotazione filtropresse. I chiarimenti non rappresentano una giustificazione plausibile e rassicurante. Pertanto, si reitera la richiesta di dotare l'impianto di un numero di filtropresse doppio rispetto a quello di esercizio ordinario, o di imporre la prescrizione (se tecnicamente fattibile) di ridurre proporzionalmente la produzione di fango, in caso di fermata di una o più filtropressa.

4.16 Caratteristiche dei fanghi rossi. E' apprezzabile la cautela progettuale che induce Eurallumina a richiedere l'autorizzazione allo smaltimento dei fanghi rossi, anche qualora risultassero rifiuti pericolosi in seguito a malfunzionamenti o variazione delle caratteristiche della materia prima. Tuttavia, lo smaltimento di rifiuti pericolosi, in discarica per rifiuti non pericolosi, oltre alle recenti norme più restrittive, comporta due condizioni essenziali:

1. che l'eluato non ecceda oltre 3 volte il limite tabellare previsto per i rifiuti non pericolosi;
2. che la deroga sia supportata da adeguata analisi di rischio.

Come può Eurallumina sapere ora (che dichiara di non essere in grado di conoscere le caratteristiche dei fanghi futuri) che in ogni caso i fanghi, anche se pericolosi, avranno i requisiti richiesti? Si chiede che Eurallumina definisca in modo univoco la composizione e classificazione dei rifiuti che intende smaltire nel BFR e che l'autorizzazione sia limitata ai rifiuti NON pericolosi, stanti le caratteristiche della discarica e la sua ubicazione in prossimità di ricettori sensibili.

4.19 Analisi costo unitario dell'allumina e relativo prezzo di mercato. Al di là delle analisi di mercato già prodotte, ciò che si chiede in termini elementari e comprensibili anche ai profani, ma che finora non è stato esplicitato è quanto segue:

1. la curva del prezzo pregresso (storico) di mercato dell'allumina ed il trend atteso per i prossimi anni;
2. il costo unitario di produzione dell'allumina da parte di Eurallumina.

Che il costo di produzione stimato sia inferiore al prezzo atteso è pacifico, ma ciò che si vuole capire è il margine di profitto che consentirà a Rusal di continuare ad operare a Portovesme, che rappresenta l'unica garanzia di effettivo avvio e di continuità operativa.

4.20 Analisi costi-benefici. Ecotassa. Non si comprende quanto sia legittimo l'impegno assunto dalle Autorità che hanno sottoscritto l'Addendum richiamato nelle note, con cui si impegnano ad esentare Eurallumina dal pagamento dell'ecotassa sullo smaltimento dei fanghi, visto che tale onere è previsto per legge ed alle Regioni è delegato il solo compito della quantificazione e non già la facoltà di applicazione della norma. Si chiede di conoscere le motivazioni giuridiche e l'applicabilità di tale presunta esenzione che, per altro, creerebbe condizioni di disparità nei confronti di tutti gli altri produttori di rifiuti.

Con l'occasione si rammenta che:

- Il progetto di ampliamento del bacino fanghi rossi è stato dimensionato per sopperire alle esigenze di smaltimento per 25 anni di attività dello stabilimento.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) vigente classifica i fanghi rossi prodotti da Eurallumina come "rifiuti generati da grandi flussi omogenei".
- Per gli impianti di smaltimento di tali flussi di rifiuti, il Piano prevede che siano autorizzabili nuove discariche dedicate o ampliamenti di quelle esistenti per le volumetrie necessarie **limitatamente alla durata di anni 10 (dieci).**

Pertanto, in vigenza del presente PRGRS la richiesta di ampliamento del bacino fanghi rossi, così come proposta, non risulta accoglibile:

Conseguentemente, si invitano tutti gli Enti competenti ad attenersi a tale limitazione vincolante (non risulta dagli atti di approvazione che siano ammesse deroghe ai criteri dallo stesso previsti), ricordando che qualsiasi deroga al PRGRS, non supportata da sua precedente revisione attraverso la procedura ordinaria di approvazione di Piani e programmi comporta l'illegittimità del provvedimento autorizzativo per carenza di un elemento oggettivo (coerenza con il principale Piano di settore).

In assenza del predetto adeguamento del PRGRS, si chiede quindi che Rusal/Eurallumina riformuli il progetto generale sulla base del predetto lasso temporale, corredandolo di adeguate valutazioni economiche. Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Cagliari, 05/02/2016

Il Presidente ACS – Onlus

Marco Mameli

